

DECRETO FLUSSI 2020

Prevede l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato e autonomo stagionale e non stagionale in alcuni settori produttivi. Prevede inoltre la conversione di alcuni titoli di soggiorno esistenti.

INGRESSI IN ITALIA CHE DEVONO ESSERE ATTIVATI DALLE IMPRESE CHE ASSUMONO (per assistenza le imprese che assumono possono rivolgersi alle loro associazioni di categoria)

- 6.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'**autotrasporto merci** per conto terzi, dell'**edilizia e turistico alberghiero**, di cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia, così ripartiti:
 - 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina
 - 1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- 100 ingressi riservati a cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- 100 ingressi per lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo riservati a lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
- 500 ingressi in Italia per lavoro autonomo, di cittadini non comunitari residenti all'estero: liberi professionisti, artisti di chiara fama internazionale, imprenditori
- 18.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale nei **settori agricolo e turistico alberghiero**, rivolti a lavoratori subordinati stagionali non comunitari appartenenti ai seguenti Paesi : Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
- una quota di 1.000 unità per lavoro subordinato stagionale è riservata ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati sopra, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
- una quota di 6.000 unità per lavoro subordinato stagionale, per il solo **settore agricolo** – a titolo di sperimentazione ed al fine di prevenire forme d'intermediazione illecita - riservata ai lavoratori non comunitari dei Paesi indicati sopra le cui istanze di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: - Cia - Coldiretti - Confagricoltura - Copagri - Alleanza delle cooperative (che comprende Lega cooperative e Confcooperative).

CONVERSIONE DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER CUI E' POSSIBILE CHIEDERE L'ASSISTENZA DELL'UFFICIO MIGRANTI CGIL LECCO

CONVERSIONI IN PERMESSO PER LAVORO SUBORDINATO:

- 4.060 permessi da lavoro stagionale
- 1.500 permessi da studio, tirocinio, formazione professionale
- 200 permessi da pse slp ue rilasciata da altro stato membro dell' ue

CONVERSIONI IN PERMESSO PER LAVORO AUTONOMO:

- 370 permessi da studio, tirocinio, formazione professionale
- 20 permessi da pse slp ue rilasciata da altro stato membro dell' ue

PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO SCRIVERE A : migrantilecco@cgil.lombardia.it

A partire dal 22 ottobre 2020 è possibile inoltrare le domande sul portale del Ministero dell'Interno anche in modo autonomo.